

Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta del 14 dicembre 2006)

Relatore di maggioranza: MARCO LUCHETTI

Relatore di minoranza: GUIDO CASTELLI

sulla proposta di legge n. 123

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 5 ottobre 2006

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA
DELL'ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI (INRCA)

e sulla proposta di legge n. 111

a iniziativa del Consigliere Rocchi

presentata in data 20 luglio 2006

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA ANZIANI (INRCA)

Nuova Titolazione proposta dalla Commissione

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO “INRCA” DI ANCONA”

Testo base: proposta di legge n. 123

RELAZIONE ORALE

Testo proposta di legge n. 123**Art. 1**
(Oggetto)

1. La presente legge detta norme per il riordino dell'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA), con sede legale ad Ancona e sedi periferiche nelle Regioni Lombardia, Lazio e Calabria.

2. L'INRCA è Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformato in fondazione, dotato di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile, ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

Art. 2
(Attività)

1. L'INRCA svolge attività di assistenza e ricerca nei confronti della popolazione anziana nell'ambito della programmazione e della normativa sanitaria regionale, garantendo la coerenza tra le attività medesime e privilegiando progetti di ricerca in sinergia con strutture analoghe pubbliche e private, sia nazionali che internazionali.

2. L'assistenza riguarda, oltre la fase dell'acuzie, anche la fase della postacuzie attraverso i sistemi di assistenza territoriale.

3. La ricerca è indirizzata verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'anziano curando, in modo particolare, la trasferibilità dei risultati nella pratica clinica ed è esercitata in coerenza con il programma di ricerca sanitaria nazionale di cui all'articolo 12 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Oggetto)

1. *Soppresso*

2. L'Istituto di ricovero e cura per anziani "INRCA" è Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformato in fondazione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile, ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

2 bis. L'INRCA ha sede legale ad Ancona e sedi periferiche nelle regioni Lombardia, Lazio, Calabria e Marche.

Art. 2
(Attività)

1. L'INRCA svolge attività di ricerca e assistenza nei confronti della popolazione anziana nell'ambito della programmazione e della normativa sanitaria regionale, garantendo la coerenza tra le attività medesime e privilegiando progetti di ricerca in sinergia con strutture analoghe pubbliche e private, regionali, nazionali e internazionali.

1 bis. L'Istituto, in particolare, opera nell'area della tutela della salute degli anziani intervenendo nella prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie e polipatologie disabilitanti. L'Istituto coniuga la pratica clinica con la ricerca scientifica, la formazione e l'aggiornamento professionale avanzato degli operatori sanitari e dei ricercatori.

2 bis. L'INRCA si avvale di risorse umane e tecnologiche adeguate, innovazioni culturali, finanziamenti ordinari e finalizzati, collaborazioni con le università ed altri istituti di ricerca nazionali ed internazionali.

2. *Soppresso*

3. La ricerca è indirizzata verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'anziano curando, in modo particolare, la trasferibilità dei risultati nella pratica clinica e in nuovi modelli organizzativi. La ricerca è esercitata in coerenza con il programma di ricerca sanitaria nazionale di cui all'articolo 12 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

4. Le sedi periferiche dell'INRCA operano nel rispetto della programmazione e della normativa sanitaria delle Regioni territorialmente competenti.

Art. 3
(Organi)

1. L'organizzazione dell'INRCA è improntata al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di gestione.

2. Sono organi dell'INRCA:

- a) il consiglio di indirizzo e verifica;
- b) il direttore generale;
- c) il direttore scientifico;
- d) il collegio di direzione;
- e) il collegio sindacale.

Art. 4
(Consiglio di indirizzo e verifica)

1. Il consiglio di indirizzo e verifica è composto da:

- a) il presidente, scelto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute;
- b) quattro membri designati dal Consiglio regionale tra esperti in programmazione e gestione sanitaria;
- c) un membro designato da ciascuna delle Regioni in cui l'INRCA ha sedi operative;
- d) un membro designato dal Ministro della salute.

2. Il consiglio di indirizzo e verifica è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

3. Il consiglio:

- a) determina le linee strategiche e di indirizzo dell'attività dell'INRCA, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenza in coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione;

3 bis. L'assistenza, volta prioritariamente alla sperimentazione di modelli innovativi di cura e riabilitazione, riguarda le fasi dell'acuzie, della post acuzie e della riabilitazione, anche attraverso l'assistenza territoriale e residenziale.

3 ter. L'INRCA svolge, ai sensi del comma 7 dell'articolo 8 del d.lgs. 288/2003, un'attività di alta formazione nelle disciplina e attività di riferimento.

4. *Identico*

Art. 3
(Organi)

1. L'organizzazione dell'INRCA è improntata al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di gestione e di attuazione.

2. Sono organi dell'INRCA:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *soppressa*
- e) *identica*

Art. 4
(Consiglio di indirizzo e verifica)

1. Il consiglio di indirizzo e verifica è composto da:

- a) *identica*
 - b) quattro membri designati dal Consiglio regionale tra esperti in programmazione e gestione sanitaria, con voto limitato a tre;
 - c) un membro designato da ciascuna delle Regioni in cui l'INRCA ha sedi periferiche, escluse le Marche;
 - d) *identica*
2. *Identico*

2 bis. Le designazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione del Consiglio di indirizzo, qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la maggioranza dei componenti, salvo successive integrazioni.

3. Il consiglio:

- a) determina le linee strategiche e di indirizzo dell'attività dell'INRCA, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenza nell'ambito delle risorse assegnate;

- b) esprime parere preventivo in merito agli atti del direttore generale aventi ad oggetto l'alienazione del patrimonio, il regolamento di organizzazione e le relative modifiche, l'adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio ed i provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti ed associazioni;
- c) verifica la corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dall'INRCA rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati.

Art. 5
(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti di cui all'elenco previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale).

2. Il direttore generale rappresenta l'INRCA ed è responsabile della gestione, secondo quanto previsto dalla normativa regionale relativa al direttore generale delle aziende del servizio sanitario.

Art. 6
(Direttore scientifico)

1. Il direttore scientifico è responsabile dell'attività di ricerca ed è nominato, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 288/2003, dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta regionale.

Art. 7
(Collegio di direzione)

1. Il collegio di direzione ha compiti di proposta nei riguardi del direttore generale in ordine all'organizzazione, allo sviluppo ed alla valutazione delle attività cliniche e di ricerca, nonché all'innovazione ed alla valorizzazione delle risorse umane e professionali.

2. Il collegio di direzione è costituito con le modalità previste dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11, prevedendo la partecipazione del direttore scientifico, del direttore ammi-

b) *identica*

c) *identica*

Art. 5
(Direttore generale)

1. *Identico*

2. Il direttore generale rappresenta l'INRCA ed è responsabile della gestione, secondo quanto previsto dalla normativa regionale relativa al direttore generale delle aziende del servizio sanitario. In particolare è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di indirizzo e verifica, assume gli atti in ordine alla realizzazione dei programmi e dei progetti adottati, ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'INRCA, incluse l'organizzazione e gestione del personale.

Art. 6
(Direttore scientifico)

1. Il direttore scientifico è responsabile dell'attività di ricerca ed è nominato, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 288/2003, dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta regionale.

1 bis. Il direttore scientifico promuove e coordina l'attività di ricerca dell'Istituto, in coerenza con i fini istituzionali dell'ente e in relazione agli indirizzi del Consiglio di indirizzo e verifica.

Art. 7
(Collegio di direzione)

Soppresso

nistrativo e del direttore sanitario, nonché dei direttori di dipartimento, compreso il direttore del dipartimento aziendale delle professioni sanitarie.

Art. 8
(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri, dei quali due designati dalla Giunta regionale e uno dal Ministero della salute.

2. Per quanto non previsto, si applica la normativa regionale relativa al collegio sindacale delle aziende del servizio sanitario.

Art. 9
(Direttore amministrativo e direttore sanitario)

1. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, che vengono nominati dal direttore generale tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 288/2003 e ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della normativa regionale relative ai direttori amministrativo e sanitario delle Aziende USL.

Art. 10
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'INRCA è costituito secondo quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 288/2003.

Art. 8
(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale è composto da:
a) tre membri designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
b) un membro designato dal Ministero della salute;
c) un membro designato dalla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della l.r. 13/2003.

2. *Identico*

Art. 9
(Direttore amministrativo e direttore sanitario)

1. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, che vengono nominati dal direttore generale tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 288/2003 e ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della normativa regionale relative ai direttori amministrativo e sanitario delle Aziende del servizio sanitario.

Art. 9 bis
(Collegio di direzione)

1. Il collegio di direzione ha compiti di proposta nei riguardi del direttore generale in ordine all'organizzazione, allo sviluppo ed alla valutazione delle attività cliniche e di ricerca, nonché all'innovazione ed alla valorizzazione delle risorse umane e professionali.

2. Il collegio di direzione è costituito con le modalità previste dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11, prevedendo la partecipazione del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, nonché dei direttori di dipartimento, compreso il direttore del dipartimento aziendale delle professioni sanitarie.

Art. 10
(Patrimonio)

Identico

Art. 11
(Regolamento di organizzazione)

1. Il regolamento di organizzazione dell'INRCA è adottato dal direttore generale, previo parere del consiglio di indirizzo e verifica di cui all'articolo 4, sulla base degli indirizzi e criteri deliberati dalla Giunta regionale.

Art. 12
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati gli organi dell'INRCA di cui all'articolo 3.

2. Fino alla nomina degli organi previsti dalla presente legge, restano in carica i corrispondenti organi dell'INRCA operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11
(Regolamento di organizzazione)

1. Il regolamento di organizzazione dell'INRCA è adottato dal direttore generale, previo parere del consiglio di indirizzo e verifica di cui all'articolo 4, in attuazione della presente legge, della normativa statale e sulla base degli indirizzi e criteri espliciti deliberati dalla Giunta regionale.

1 bis. Il regolamento di organizzazione disciplina la composizione e le funzioni di tutti gli organismi dell'INRCA previsti dalla normativa vigente e, in particolare:

- a) il Comitato tecnico scientifico;
- b) il Comitato etico.

Art. 11 bis
(Controlli)

1. Il controllo sugli atti dell'INRCA è esercitato dalla Giunta regionale secondo quanto stabilito per le Aziende del servizio sanitario regionale.

Art. 12
(Disposizioni transitorie e finali)

1. *Soppresso*

1 bis. Il Consiglio regionale designa i membri di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1 ter. Entro i trenta giorni antecedenti il termine di cui al comma 1 bis sono presentate le relative candidature ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

1 quater. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione richiede ai soggetti competenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), nonché ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), di effettuare le designazioni previste dalla presente legge.

1 quinques. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Consiglio di indirizzo e verifica, pervenute le designazioni dei soggetti competenti e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 bis. Entro lo stesso termine è costituito il collegio sindacale.

2. *Identico*

3. La deliberazione di cui all'articolo 11 è adottata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per quanto non previsto si applica la normativa regionale vigente concernente la disciplina del servizio sanitario.

3. Gli indirizzi e i criteri esplicativi di cui all'articolo 11 sono approvati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3 bis. Il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di appositi accordi, nelle forme previste dalla normativa vigente, tra la Regione Marche e le Regioni presso cui l'INRCA ha sedi operative per l'applicazione della presente legge e in particolare per l'attuazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4.

4. *Identico*

4 bis. Ai fini di garantire la non interferenza economico-finanziaria dell'attività pregressa con quella dell'Istituto riordinato ai sensi della presente legge, è istituita presso la struttura regionale competente in materia di gestione liquidatoria delle soppresse unità sanitarie locali una gestione liquidatoria apposita, per provvedere al recupero dei crediti ed al pagamento dei debiti dell'INRCA risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le risultanze di tale gestione sono presentate annualmente alla Giunta regionale, che adotta gli opportuni provvedimenti in merito.

Testo proposta di legge n. 111**Art. 1**
(Finalità)

1. La presente legge disciplina il riordino dell'Istituto nazionale di riposo e cura anziani, di seguito denominato INRCA, avente sede nel territorio regionale, quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformato in fondazione ai sensi del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

Art. 2
(Attività dell'INRCA)

1. L'INRCA è parte integrante del sistema sanitario regionale nel cui ambito svolge funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale.

2. L'INRCA svolge attività di assistenza e ricerca, in conformità all'articolo 8 del d.lgs. 288/2003, nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Art. 3
(Organi)

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'INRCA sono informate al principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione.

2. Sono organi dell'INRCA:

- a) il consiglio di indirizzo e verifica;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio sindacale.

Art. 4
(Consiglio di indirizzo e verifica)

1. Il consiglio di indirizzo e verifica è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composto da:

- a) il presidente nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute;
- b) tre componenti nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, tre esperti in programmazione e gestione sanitaria;
- c) un componente nominato dal Ministro della salute.

Art. 5
((Funzioni del Consiglio))

1. Il Consiglio di indirizzo e verifica svolge le funzioni di indirizzo e controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente e alla gestione e valorizzazione del patrimonio.

2. Il Consiglio, inoltre, svolge le funzioni e le attività di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6 e all'articolo 9 del d.lgs. 288/2003.

Art. 6
(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'articolo 4 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), rappresenta l'Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione. In particolare, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal consiglio di indirizzo e verifica, assume gli atti in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati, ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'INRCA, incluse l'organizzazione e la gestione del personale.

Art. 7
(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui due designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno, ed uno dal Ministero della salute.

2. Il collegio sindacale esercita le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del d.lgs. 288/2003.

Art. 8
(Direttore amministrativo, direttore sanitario)

1. Il direttore generale si avvale della collaborazione di un direttore amministrativo e di un direttore sanitario, da lui scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 288/2003.

2. Il direttore sanitario ed amministrativo svolgono i compiti previsti dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, e dalla normativa regionale in materia. Il trattamento economico è stabilito in analogia a quanto previsto per le corrispondenti figure delle Aziende del servizio sanitario regionale.

Art. 9
(Direttore scientifico)

1. Al direttore scientifico compete la gestione delle attività di ricerca dell'INRCA in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 bis del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e con gli atti di programmazione regionale in materia. In particolare, il direttore scientifico promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica dell'INRCA e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale in relazione agli indirizzi del consiglio di indirizzo e verifica.

2. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 288/2003.

Art. 10
(Patrimonio)

1. L'INRCA ha un patrimonio costituito ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 288/2003.

Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli organi dell'INRCA di cui agli articoli 4 e 6 sono nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla nomina degli organi di cui al comma 1, restano in carica i corrispondenti organi dell'INRCA operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 288/2003, nonché le disposizioni statali e regionali in materia di aziende sanitarie.